REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro e Previdenza Sociale

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, Dott. Vittorio Ferrari, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 21.10.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3395/2024 R.G.

tra

Parte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Germana Villirillo;

OPPONENTE-RICORRENTE

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Harald Bonura;

OPPOSTA-RESISTENTE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2024

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 115 del 31.10.2024, emesso dal Tribunale di Crotone, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla *Controparte_1* la somma pari a €73.859,12, oltre interessi e spese, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità, maggiorazioni e accessori per le annualità 2003, 2004, 2005, 2008-2012 e 2014-2020.

1.1. L'opponente eccepiva, anzitutto, la prescrizione quinquennale dei contributi con riferimento all'anno 2003, assumendo che non fossero intervenuti validi atti interruttivi.

1.2. Deduceva, inoltre, l'insussistenza, totale o parziale, della pretesa contributiva, rappresentando di avere già corrisposto quanto dovuto per le annualità 2004 e 2005 e di avere in corso una

rateizzazione, regolarmente adempiuta presso l' *Controparte_2* , in relazione ai contributi degli anni dal 2008 al 2012.

1.3. Esponeva altresì che le pretese concernenti le annualità dal 2014 al 2017 erano state oggetto di distinte cartelle di pagamento, delle quali allegava le relative quietanze, e contestava che la *CP_1* potesse nuovamente agire per crediti già riscossi o comunque sottoposti a riscossione mediante ruolo.

1.4. Quanto alle annualità successive, il ricorrente deduceva di essere stato cancellato dall'Albo dei Geometri di Crotone nel 2018 e assumeva, pertanto, il venir meno del presupposto dell'obbligazione contributiva per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

1.5. Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: "*In via preliminare e nel merito: 1. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'importo del credito contributivo a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità per l'anno 2003, essendo abbondantemente decorso il termine quinquennale; 2. accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa e per ogni altra violazione di legge, l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 115/2024, con il quale si chiede il pagamento di € 73.859,12 per contributi soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni 2003, 2004, 2005, 2008-2012 e 2014-2020, stante l'inesistenza dell'inadempimento e in considerazione della cancellazione dall'Albo Geometri e dalla* *CP_1* *e del pagamento rateale effettuato dal ricorrente, come dimostrato dalla produzione documentale; 3. per l'effetto, revocare e annullare il decreto ingiuntivo n. 115/2024 del Tribunale di Crotone, con ogni consequenziale statuizione in ordine ai contributi, agli interessi e agli accessori richiesti; 4. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della* *Pt_2* *ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa; 5. con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario*".

2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la *Controparte_1* *[...]* chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

2.1. La resistente deduceva che l'opponente era stato volontariamente iscritto all'Albo professionale dal 22.01.2000 al 10.05.2018 e che tale iscrizione comportava automaticamente l'iscrizione alla previdenza di categoria e l'obbligo di versare la contribuzione minima, indipendentemente dall'effettivo esercizio della professione o dalla produzione di reddito.

2.2. Precisava che, per tutte le annualità oggetto di causa, erano richiesti i contributi minimi, con maggiorazioni, interessi e sanzioni, e che, per il 2003 e il 2004, era altresì dovuto il contributo integrativo in autoliquidazione, calcolato sul volume d'affari IVA; aggiungeva che, per il periodo 2008-2014, erano stati accertati atti professionali di tipo DOCFA/PREGEO.

2.3. La Cassa chiariva che le annualità 2021 e 2022 non erano comprese nell'ingiunzione e che, per il 2019 e il 2020, la posizione contributiva era stata rettificata, sicché nulla risultava dovuto; sosteneva, invece, che il credito relativo al 2018 non fosse stato specificamente contestato.

2.4. Con riferimento alle annualità residue, la resistente richiamava le cartelle di pagamento già notificate per il 2003-2005, il 2008-2012 e il 2014-2017, rilevando che, per i ruoli relativi agli anni 2008-2012 e 2015, si era formato il giudicato sulla perdurante sussistenza dell'obbligazione contributiva, a seguito del rigetto delle opposizioni del contribuente.

2.5. La *Pt_2* contestava, altresì, la dedotta duplicazione della pretesa, osservando che l'iscrizione a ruolo non preclude all'Ente previdenziale di agire nelle forme ordinarie o di procurarsi un ulteriore titolo esecutivo, ferma la necessità di evitare una doppia riscossione; assumeva, inoltre, che *Pt_1* non avesse allegato né provato l'integrale estinzione della morosità.

2.6. Quanto alla prescrizione dei contributi del 2003, la *CP_1* eccepiva la decadenza dalle contestazioni anteriori alla cartella notificata il 30.11.2005 e deduceva, per il periodo successivo, l'efficacia interruttiva delle comunicazioni e dei solleciti inviati, oltre alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.

2.7. Ciò rappresentato, la resistente concludeva nei seguenti termini: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo; accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig.* *Parte_1* *nei confronti della* *CP_1* *per le annualità 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre accessori e ulteriori interessi, del tutto o in parte, con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. Con vittoria di spese e compensi*".

3. Letti gli atti e le note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.

4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

5. Ai fini della decisione, occorre procedere all'esame distinto delle singole poste contributive azionate in via monitoria, avuto riguardo alle rispettive annualità di competenza in ordine cronologico, nonché alle specifiche eccezioni e ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi dedotti dall'opponente.

5.1. Prima di procedere a tale disamina, al fine di meglio inquadrare le statuizioni che saranno di seguito adottate, è necessario richiamare la natura e la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché i principi che governano il riparto dell'onere probatorio tra le parti.

5.2. In tale prospettiva, deve ricordarsi che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà luogo a un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio *inter partes*, nel cui ambito il creditore opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente riveste quella di convenuto in senso sostanziale: "*nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione*" (cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. III, 24/11/2005, n. 24815).

5.3. Da ciò consegue l'applicazione tra le parti dei criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo i quali "*in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*" (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).

5.4. Ne consegue che il debitore opponente può paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa monitoria dimostrando l'insussistenza di un inadempimento giuridicamente rilevante, e segnatamente: a) l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto adempimento della prestazione; b) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione; c) l'attuale inesigibilità del credito, ancorché il rapporto obbligatorio non sia estinto.

5.5. Orbene, nel caso di specie, in conformità al richiamato riparto degli oneri probatori tra le parti, la *CP_1* opposta ha prodotto l'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale, provando in tal modo la fonte del suo diritto e ha altresì allegato l'inadempimento del debitore.

5.6. Ciò posto, incombeva sull'opponente – convenuto in senso sostanziale – l'onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria e, in particolare, l'avvenuto adempimento della prestazione, l'estinzione del credito per prescrizione ovvero la sua attuale inesigibilità.

5.7. Così delineato il riparto degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti, può procedersi all'esame nel merito dei motivi di opposizione, distinguendo le singole annualità nelle quali si articola il credito contributivo azionato dalla Cassa opposta e verificando, per ciascuna posta ricompresa nel decreto ingiuntivo, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, l'attuale esigibilità del credito o l'eventuale maturazione del termine prescrizionale.

6. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento all'annualità 2003.</u>

6.1. L'eccezione di prescrizione successiva (ovvero maturata tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dei relativi atti interruttivi) concernente le poste dell'anno 2003 è fondata.

6.2. In diritto, l'art. 3, comma 9, lett. b), L. 335/1995 stabilisce che i contributi di previdenza e assistenza obbligatorie diversi da quelli contemplati dalla lett. a) si prescrivono, e non possono essere versati, con il decorso del termine di cinque anni. Il successivo comma 10 estende tale disciplina anche alle contribuzioni riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge, facendo salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente e precisando che, ai fini del computo, non opera la sospensione triennale prevista dall'art. 2, comma 19, D.L. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 638/1983.

6.3. Nel caso di specie, il prospetto prodotto dalla *CP_1* resistente (cfr. all. 7 alla memoria difensiva di costituzione), proveniente dall' *Controparte_2* , indica che la cartella n. 13320050008041987000, recante le poste riferite all'annualità 2003, sarebbe stata notificata con esito positivo il 30.11.2005. Il prospetto non è, tuttavia, corredato dalla relata di notificazione né da altra documentazione idonea a comprovare le concrete modalità con cui l'atto fu portato a conoscenza dell'opponente.

6.3.1. In ogni caso, anche a voler ritenere ritualmente perfezionata la notificazione in quella data e, quindi, non maturata la prescrizione antecedente alla formazione del ruolo, risulta comunque maturata la prescrizione successiva: il primo ulteriore atto interruttivo specificamente documentato dalla *CP_1* è, infatti, il sollecito del 21.12.2011 (cfr. all. 14 alla memoria difensiva di costituzione), intervenuto oltre cinque anni dopo il 30.11.2005, quando il credito era già estinto per prescrizione. Tale sollecito non poteva, pertanto, produrre effetti interruttivi né far rivivere un diritto ormai prescritto.

6.3.2. Né possono trovare applicazione i termini di sospensione previsti dalla disciplina emergenziale, poiché il relativo meccanismo presuppone che, alla data dell'8 marzo 2020, il termine di prescrizione fosse ancora pendente e il credito non fosse già estinto. La sospensione, infatti, non può incidere sul decorso di un termine già spirato né far rivivere un credito ormai

prescritto. Nel caso di specie, il quinquennio decorrente dalla notificazione del 30.11.2005 si era già compiuto il 30.11.2010, dunque ben prima dell'inizio del periodo emergenziale, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina sospensiva.

6.4. Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria con riferimento alle poste relative all'annualità 2003.

7. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento alle annualità 2004-2005.</u>

7.1. Nulla è (ulteriormente) dovuto in relazione alle annualità 2004 e 2005.

7.2. Dalla documentazione prodotta dall'opponente (cfr. all. "*13320060010102530000 anno 2004-2005 quietanza*" al ricorso) risulta, infatti, l'integrale definizione della cartella di pagamento n. 13320060010102530000, notificata il 13.11.2006, recante un importo iniziale di €1.244,17 e, allo stato, un importo residuo da pagare pari a €0,00. Il medesimo documento attesta i pagamenti eseguiti nell'ambito della rateizzazione (l'ultimo risalente al 23.12.2016, ben prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo) per complessivi €738,61, nonché l'intervenuto sgravio.

7.3. Ne deriva l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria con riferimento alle poste relative alle annualità 2004 e 2005, in quanto integralmente estinte per adempimento e intervenuto sgravio.

8. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento alle annualità 2008-2012 e 2014-2017.</u>

8.1. Per quanto concerne le poste relative alle annualità dal 2008 al 2012 e dal 2014 al 2017, è documentalmente provato che la riscossione dei relativi crediti era stata affidata all' *CP_3 [...]* e che tali crediti erano stati successivamente ricompresi nel piano di rateizzazione accolto il 18.07.2023, su istanza n. 93019 presentata dall'opponente in data 17.07.2023. Con tale provvedimento, l' *Controparte_2* ha accordato la dilazione in novanta rate mensili, per un importo complessivamente rateizzato di €48.328,41, con decorrenza dal 04.08.2023 (cfr. all. "*rateizzazione in corso e pagamento rate*" al ricorso).

8.2. Precisamente, la rateizzazione comprende le seguenti cartelle, tutte riferite a contributi oggetto del presente giudizio monitorio:

a) cartella di pagamento n. 13320150002578863000, relativa alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per €21.441,39;

b) cartella di pagamento n. 13320170000427289000, relativa all'annualità 2014, per €4.727,76;

c) cartella di pagamento n. 13320180001232130000, relativa all'annualità 2015, per €28,00, quale importo residuo del carico iscritto a ruolo, al netto delle somme oggetto di sgravio, compensazione e riscossione già intervenuti;

d) cartella di pagamento n. 13320190002243381000, relativa all'annualità 2016, per €6.969,02;

e) cartella di pagamento n. 13320200002131562000, relativa all'annualità 2017, per €7.537,54.

8.3. Anche rispetto a tali poste l'opposizione è fondata.

8.4. Ed invero, la *CP_1* resistente non può pretendere l'immediato pagamento integrale di debiti già affidati all'Agente della riscossione e assoggettati a una dilazione regolarmente accordata, atteso che proprio tale dilazione esclude l'attuale esigibilità dell'intera somma residua in un'unica soluzione: il debito, pur permanendo, deve essere adempiuto secondo le scadenze del piano di rateizzazione, sicché, in costanza del beneficio, il creditore non può esigere anticipatamente il pagamento delle rate non ancora scadute.

8.4.1. Ne consegue l'inesistenza di un presupposto della tutela monitoria per l'intero residuo, in quanto l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c. richiede che il credito azionato sia esigibile, requisito che, per la parte oggetto di dilazione e non ancora scaduta, non sussiste.

8.4.2. La documentazione prodotta comprova, inoltre, l'esecuzione di pagamenti riferibili al piano e non risulta, per contro, allegata né provata la decadenza dal beneficio della rateazione. Ne consegue che, sino all'eventuale decadenza, i crediti ricompresi nel piano non sono esigibili in un'unica soluzione, essendo suscettibili di soddisfacimento solo nei tempi previsti dal piano medesimo.

8.4.3. Pertanto, in assenza di decadenza dal beneficio della rateizzazione, il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere emesso per l'intera somma rateizzata, difettandone l'esigibilità immediata in un'unica soluzione.

8.4.4. Una diversa conclusione, inoltre, frustrerebbe l'affidamento ingenerato nel contribuente dall'accoglimento dell'istanza e contrasterebbe con la modalità di adempimento concordata con l'*Controparte_3* .

8.5. Ne consegue l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria con riferimento alle poste relative alle annualità 2008-2012 e 2014-2017, non già per estinzione delle corrispondenti obbligazioni, bensì per la loro temporanea inesigibilità in unica soluzione in costanza del piano di rateizzazione, restando ferma la prosecuzione del piano di ammortamento secondo le condizioni accordate dall'*Controparte_2* .

9. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento all'annualità 2018.</u>

9.1. L'opposizione, *in parte qua*, è parzialmente fondata.

9.2. È pacifico e documentalmente provato che l'opponente sia rimasto iscritto all'Albo professionale sino al 10.05.2018 (cfr. pag. 4 del ricorso), iscrizione dalla quale l'art. 5 dello Statuto *Pt_2* fa discendere la presunzione semplice dell'esercizio della libera professione, presupposto dell'obbligo contributivo, e pone a carico dell'iscritto l'onere della prova contraria.

9.3. Tale cancellazione, intervenuta nel corso dell'anno, tuttavia, pur non escludendo *de plano* l'obbligo contributivo maturato durante l'anno di cancellazione, salvo prova contraria, incide sulla sua misura.

9.3.1. In particolare, l'art. 1, comma 1-bis, del Regolamento sulla contribuzione dispone, in materia di contributo soggettivo obbligatorio, che "*per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese*"; il successivo comma 1.2 precisa che, "*nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione".* La medesima regola è dettata, per il contributo integrativo minimo, dall'art. 2, comma 2.4, secondo cui, *"nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione*". In termini riepilogativi, l'art. 20, comma 20.1, stabilisce che "*i contributi minimi […] sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione*".

9.3.2. Ne consegue che, per l'annualità 2018, l'obbligazione contributiva minima permane esclusivamente in proporzione ai mesi nei quali l'iscrizione è rimasta efficace e non può essere determinata nell'intera misura annuale.

9.3.3. Poiché il prospetto posto a fondamento della domanda monitoria espone per il 2018 un importo complessivo di €8.267,94, comprensivo non soltanto dei contributi minimi, ma anche di interessi, maggiorazioni, altri oneri e sanzioni, e non consente di ricostruire separatamente l'esatta incidenza temporale di ciascuna componente, si ritiene opportuno procedere ad una liquidazione equitativa dell'importo dovuto applicando all'intera somma il rapporto di 5/12. Precisamente, l'importo complessivo deve essere, anzitutto, diviso per dodici, corrispondenti alle mensilità che compongono l'anno solare, e il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per cinque, atteso che la cancellazione dell'opponente dall'Albo è intervenuta nel maggio 2018, ossia nel quinto mese dell'anno solare. L'importo è, pertanto, equitativamente determinato in €3.444,97, secondo il seguente calcolo: €8.267,94/12 × 5 = € 3.444,97.

9.4. Occorre, a questo punto, stabilire se l'opponente debba essere condannato al pagamento della somma sopra rideterminata in proporzione alle mensilità di effettiva iscrizione oppure possa essere integralmente esonerato dall'obbligo contributivo per avere fornito, nel presente giudizio, la prova contraria all'esercizio della libera professione.

9.4.1. Al riguardo, in punto di riparto dell'onere probatorio e di contenuto della prova liberatoria, deve richiamarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite con la recente sentenza 9 maggio 2026, n. 13507. La Suprema Corte ha qualificato il meccanismo che collega all'iscrizione all'Albo la presunzione di esercizio della libera professione come una presunzione semplice, superabile mediante gli ordinari mezzi di prova, affermando che "[*l*]*'art. 5 dello Statuto della* *[...]* *Parte_3* *[…] fa discendere dal factum probatum dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, che trova disciplina nell'art. 2729 cod. civ., spettando al geometra iscritto all'albo professionale l'onere della prova contraria*" e che "*la prova contraria […] ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro […] incompatibili con l'esercizio della libera professione […] e sia stata svolta in via esclusiva e nell'interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore*".

9.4.2. Il Supremo Consesso ha precisato, pertanto, la portata della disciplina interna della Cassa. L'art. 5 dello Statuto stabilisce che "*l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione*". Tale previsione configura una presunzione semplice, ma non attribuisce alla *CP_1* il potere di limitare in sede giudiziale i mezzi attraverso i quali l'interessato può vincerla. La Suprema Corte ha infatti chiarito che lo Statuto e i regolamenti della *CP_1* ente privatizzato, hanno natura negoziale e che la predeterminazione statutaria della presunzione "*non può condurre ad analoga predeterminazione delle modalità della prova contraria*". Ha quindi rilevato che "*la tipizzazione delle modalità della prova contraria da parte della* *Pt_2* *introduce una distonia nella corretta dinamica processuale del formarsi della prova sostanziale*", poiché finirebbe per attribuire a una presunzione semplice gli effetti propri di una presunzione legale.

9.4.3. Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2/2003 e n. 123/2009 e nel comunicato del maggio 2009 non sono, pertanto, condizioni tassative della prova liberatoria. Secondo le Sezioni Unite, esse "*costituiscono forme di agevolazione probatoria per il geometra che se ne intenda avvalere*» e «*possono valere solo come esemplificazioni agevolative offerte agli interessati*". Le autocertificazioni concernenti il

mancato esercizio dell'attività professionale, l'assenza di partita IVA mantengono dunque rilievo probatorio, ma il loro mancato impiego non preclude il ricorso agli ordinari mezzi di prova. In particolare, la Corte ha affermato che "*la CP_1 non può conformare, con la tipizzazione contenuta nel punto 14 del comunicato […] l'espletamento della prova contraria*", sia perché tale prova è funzionale al diritto di difesa, sia perché l'effettivo esercizio della libera professione costituisce il presupposto indefettibile dell'obbligo contributivo. Ne deriva che "*la presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall'art. 5 dello Statuto […] può essere* [vinta] *in giudizio dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere*" e che 2[*l*]*autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrare in giudizio, con i mezzi offerti dall'ordinamento processuale, il mancato esercizio di attività libero professionale*".

9.4.4. Infine, quanto al rigore della prova liberatoria, la Suprema Corte ha affermato che "[*c*]*on riguardo alla prova contraria della riferibilità dell'attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione*", indicando, in particolare, il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da apprezzare concretamente in relazione alla specificità dell'incarico e alle modalità della sua attuazione.

9.4.5. Ne risulta un assetto nel quale le Sezioni Unite individuano la natura semplice della presunzione e garantiscono la libertà della prova contraria; lo Statuto individua nell'iscrizione all'Albo il fatto noto da cui inferire l'esercizio professionale, mentre le delibere e il comunicato indicano modalità documentali meramente agevolative.

9.5. Nel caso di specie, anche tenuto conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite e, dunque, della possibilità di vincere la presunzione semplice con ogni mezzo di prova ordinariamente ammesso, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante.

9.5.1. Nel ricorso introduttivo non sono stati allegati fatti specifici, riferiti all'anno 2018, idonei a dimostrare che, nel periodo di perdurante iscrizione all'Albo, l'opponente non avesse esercitato alcuna attività libero-professionale, avendo svolto esclusivamente attività di lavoro dipendente, sotto la direzione del datore di lavoro e nel suo esclusivo interesse.

9.5.2. Non viene, quindi, in rilievo la mera omessa osservanza delle particolari modalità documentali indicate dalla disciplina interna della CP_1 prive di carattere tassativo, bensì la mancanza di allegazioni tempestive e di elementi probatori idonei a superare la presunzione derivante dall'iscrizione all'Albo.

9.5.3. Non possono colmare tale carenza le deduzioni formulate soltanto nelle note conclusive, nelle quali l'opponente ha richiamato il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Crotonscavi Co.Ge. S.p.A., l'iscrizione all'INPS e precedenti pronunce giudiziali. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto al rito del lavoro, l'atto di opposizione, pur assumendo la forma del ricorso, assolve sostanzialmente la funzione di memoria difensiva di costituzione dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, e deve pertanto contenere già in sé la specifica allegazione dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa dell'opposto, attore in senso sostanziale, secondo gli oneri di allegazione e le preclusioni previsti dall'art. 416 c.p.c.. Ne consegue che le note conclusive possono sviluppare argomentazioni giuridiche relative a fatti già ritualmente acquisiti, ma non introdurre un nuovo fatto storico destinato ad ampliare il *thema decidendum* e il *thema probandum*.

9.5.4. Né la mera produzione o il richiamo di sentenze rese in precedenti controversie equivale all'allegazione, nel presente giudizio, dei fatti che ne costituivano l'oggetto, atteso che l'allegazione deve precedere logicamente e processualmente la prova: un documento può dimostrare un fatto ritualmente introdotto, ma non può sostituirsi all'individuazione del fatto medesimo nell'atto introduttivo, né demandare al giudice la ricerca, negli atti di altri processi, degli elementi necessari a costruire una difesa non tempestivamente formulata.

9.5.5. In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile il tardivo richiamo al rapporto di lavoro subordinato e alla relativa documentazione, la mera attestazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro così qualificato non sarebbe, di per sé, sufficiente a superare la presunzione di esercizio della libera professione. Come precisato dalle Sezioni Unite al punto 26 della sentenza n. 13507/2026, la prova contraria richiede la dimostrazione precisa e rigorosa, anche mediante presunzioni, degli elementi costitutivi della subordinazione e, in particolare, dell'effettiva soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da apprezzare concretamente in relazione alla specificità dell'incarico e alle modalità della sua attuazione. Rileva, dunque, non il solo dato formale della qualificazione del rapporto, ma soprattutto la prova delle concrete modalità di svolgimento dell'attività e della sua esclusiva riferibilità alla prestazione resa nell'interesse del datore di lavoro, anziché all'esercizio autonomo della professione.

9.6. Pertanto, non essendo stata tempestivamente allegata né provata alcuna circostanza idonea a superare la presunzione derivante dall'iscrizione all'Albo, devono ritenersi dovuti i contributi

relativi all'annualità 2018 nella misura rimodulata equitativamente in proporzione alle cinque mensilità di effettiva iscrizione, pari a €3.444,97.

9.7. L'opposizione va, pertanto, rigettata *in parte qua*, limitatamente a tale importo.

10. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento alle annualità 2019-2020.</u>

10.1. Una diversa conclusione si impone per le annualità 2019 e 2020.

10.2. La cancellazione dell'odierno opponente dall'Albo professionale, intervenuta il 10.05.2018, ha fatto venir meno, per gli anni successivi, il presupposto dal quale l'art. 5 dello Statuto *Pt_2* fa discendere la presunzione di esercizio della libera professione e, conseguentemente, l'obbligo di iscrizione e di pagamento anche della contribuzione minima. Mentre per il 2018 l'iscrizione era ancora efficace per una parte dell'anno e resta quindi dovuta la contribuzione accertata nei limiti sopra esposti, per il 2019 e il 2020 difetta integralmente il presupposto soggettivo della pretesa contributiva.

10.3. Tale conclusione è, del resto, espressamente confermata dalla stessa *CP_1* resistente, la quale, al paragrafo II.2 della memoria difensiva di costituzione, ha dichiarato: "*Relativamente alla annualità 2019 e 2020, invece, la* *CP_1* *ha rettificato la posizione iscrittiva del sig.* *Pt_1* *, per cui nulla risulta dovuto per tali periodi d'imposta*".

10.4. Risulta, pertanto, infondata la pretesa monitoria anche nella parte relativa ai contributi e agli accessori richiesti per le annualità 2019 e 2020.

11. <u>In ordine al credito ingiunto con riferimento alle annualità 2021-2022.</u>

11.1. Nessuna statuizione deve, invece, essere adottata con riferimento alle annualità 2021 e 2022. Sebbene richiamate dall'opponente, esse non formano oggetto del decreto ingiuntivo opposto e sono, pertanto, estranee al *thema decidendum* del presente giudizio.

12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la pretesa residua deve essere circoscritta alle poste riferite all'annualità 2018 e rideterminata, in via equitativa, in proporzione alle cinque mensilità di effettiva iscrizione, per una somma pari a €3.444,97 (€ 8.267,94/12 × 5).

12.1. Ne consegue che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, *Parte_1* deve essere condannato al pagamento, in favore della *CP_1* della predetta somma, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Non può, invece, riconoscersi automaticamente la rivalutazione monetaria, la quale, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., presuppone l'allegazione e la prova di un maggior danno da svalutazione eccedente quello già compensato dagli interessi legali, prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.

13. In merito alle spese di lite, la rilevante discrasia tra la somma originariamente ingiunta e quella riconosciuta come dovuta all'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

13.1. L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e la conseguente parziale fondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla *Pt_2* escludono la sussistenza dei presupposti per la condanna della *CP_1* resistente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da *Parte_1* revoca il decreto ingiuntivo n. 115/2024 emesso dal Tribunale di Crotone il 31.10.2024;
- in parziale accoglimento della domanda originariamente proposta dalla *[...] Controparte_1* condanna l'opponente/ricorrente *Parte_1* al pagamento, in favore della medesima *CP_1* quale resistente/opposta, della somma di €3.444,97, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Crotone, lì 29.10.2026

Il Giudice del Lavoro

Dott. Vittorio Ferrari